



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 39
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL
23.02.2024.
PARZIALE MODIFICA E RIAPPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE
TECNICO ECONOMICO.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì DODICI del mese di APRILE
alle ore 10.⁴², nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a
termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Ceccato Leonardo - Sindaco -

Busana Pietro

Busana Rugiada

Busana Pietro (Piero)

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale sig. Zanettin dott.ssa Amelia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 39 dd. 12/04/2024

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 23.02.2024.
PARZIALE MODIFICA E RIAPPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO
ECONOMICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Cinte Tesino è proprietario di un complesso zootecnico costituito da alcuni pascoli denominati Malga Tonarezza di Sopra e Malga Tonarezza di sotto, individuati dalle pp. ff. 11 e 13 in c.c. Cinte Tesino II, aventi una superficie catastale di 7,61 Ha.

Ricordato che con propria deliberazione n. 11 del 23 febbraio 2024 si provvedeva fra l'altro ad affidare, all'impresa individuale MC MARY RANCH di Dellamaria Gabriele, avente sede legale in Bieno, la concessione in uso dei pascoli del compendio zootecnico denominati Malga Tonarezza di Sopra e Malga Tonarezza di sotto, per le stagioni di alpeggio dal 2024 al 2028 compreso ed ad approvare il disciplinare tecnico economico.

Preso atto che nel testo del disciplinare approvato con il citato provvedimento sono presenti alcuni errori materiali; gli articoli del disciplinare che necessitano di modifica sono i seguenti: art. 2: la superficie pabulare della Malga è pari a 7,61 ha e non a 7,31 ha – art. 3: la malga è destinata a tutte le categorie di animali incluse le vacche in lattazione – art. 5 il carico ottimale del bestiame è di 11 UBA e non di 5,5 UBA. La tolleranza sul carico stabilito è del 20% e non del 10% - art. 6 sono state inserite tutte le categorie di animali senza limitazioni.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 731 di data 06 maggio 2015 con cui sono stati approvati:

- a) lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 04/2003;
- b) le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, della L.P. 23/1990.
- c) l'istituzione dello schedario provinciale dei pascoli.

Visto ed esaminato il disciplinare tecnico-economico come modificato, allegati in sub."A", per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 28 dd. 31.08.2018, esecutiva ai sensi di legge.

Preso atto che il Consiglio comunale ha approvato con provvedimento n. 25 dd. 27.12.2023, dichiarato immediatamente eseguibile, il Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di previsione ed i relativi allegati per il periodo 2024-2026.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in conformità a quanto disposto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm, espressi da parte del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento.
2. di riapprovare il nuovo disciplinare tecnico economico per la concessione in uso dei pascoli del compendio zootecnico denominati Malga Tonarezza di Sopra e Malga Tonarezza di sotto, per le stagioni di alpeggio dal 2024 al 2028 compreso, nel testo allegato come sub. "A" del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che tutto il resto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 23 febbraio 2024 rimane invariato.
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO
Zanettin dott.ssa Amelia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale **dal 16/04/2024 al 26/04/2024** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL PASCOLO DI MALGA TONAREZZA DI SOPRA E DI SOTTO

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe trentine**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - dell’atto di concessione della malga denominata T O N A R E Z Z A D I S O P R A E D I S O T T O di proprietà del comune di C I N T E T E S I N O (TN) ubicata in località TONAREZZA nel Comune di C I N T E T E S I N O (prov TN).
L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

☐ Pascoli puliti senza tara	ha -----;
☐ Pascoli con tara 20%	ha -----;
☐ Pascoli con tara 50%	ha -----;
TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha 7.61;
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha -----;

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune catastale	Numero particella fondiaria	Subalterno	Superficie catastale (mq)	Superficie pascolabile (mq)
1.	Cinte Tesino-	p.p.f.f. 11		168518	
2.	Cinte Tesino	p.p.f.f.13		146121	

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Gli edifici in concessione corrispondono alla p.ed. 8 “Tonarezza di sopra” (parte chiusa utilizzabile come ricovero per il pastore) e p.ed 12 “Tonarezza di sotto” (utilizzabile come ricovero attrezzi) in C.C. di Cinte Tesino e la loro consistenza con i relativi impianti ed attrezzature sarà dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga. In ogni caso gli edifici sono concessi a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui si trovano e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate.

Presso la malga è possibile

- ☐ trasformare il latte prodotto;
- ☐ svolgere attività agrituristica.

Le aree pascolive indicate in questo Disciplinare sono desunte dallo Schedario dei pascoli trentini e hanno il fine di definire le superfici interessate dal contratto di concessione. Non hanno invece valore per quanto riguarda la richiesta di eventuali contributi.

Tali aree possono subire variazioni in base alle revisioni del Piano di Gestione Forestale e/o dello Schedario dei pascoli trentini da parte dell'Organismo pagatore.

Art. 3 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- ☒ Vacche in lattazione
- ☒ Bovini in allevamento/asciutta
- ☒ Bovini da ingrasso
- ☒ Capre da latte
- ☒ Ovicapri da allevamento/carne
- ☒ Equini

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 15.05/30.09 d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è 11 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 20%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del Custode forestale di zona.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 7 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di vaccche in lattazione, bovini in allevamento/asciutta, bovini da ingrasso, equini e ovini-caprini.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Non è ammessa la trasformazione del latte in alpeggio.

L'affittuario/concessionario si impegna nella gestione ottimale delle eventuali carcasse di animali morti, smaltendoli in modo corretto e evitandone l'abbandono, consapevole delle conseguenze dettate dal Regolamento CE n.1069/2009.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati e della viabilità interna alla malga nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite il Custode forestale di zona, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dal

concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 27.

Art. 10 Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 11 Oneri particolari dell'affittuario/concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i suini non sono ammessi;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione e la guardiania della mandria/gregge, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno e guardiania del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;

Art. 13 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in 6 annate agrarie con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno.

Art. 15 Divieto di subconcessione

È espressamente vietato la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 20% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- ✓ delle caratteristiche del pascolo
- ✓ del periodo di monticazione
- ✓ dello stato dei fabbricati
- ✓ della presenza di servizi
- ✓ della comodità di accesso alla malga stessa
- ✓ del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in € 500.00 al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 30 settembre di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di affitto/concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 20 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del

patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.
La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito del pagamento agro-climatico-ambientali* del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 21 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio, definite al momento del carico;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia), definite al momento del carico, attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell'affittuario/concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.
- f) Vanno intraprese azioni di difesa del bestiame contro eventuali attacchi da grandi carnivori;

Art. 22 Integrazioni alimentari

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;

Art. 23 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 24 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 25 Commissione dell'Ente proprietario

Il Consiglio dell'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, il Custode forestale di zona e un tecnico laureato e abilitato alla libera professione di Dottore Agronomo o Forestale.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente al Consiglio dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 28.

Art. 26 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 25, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna del pascolo, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del cotico e delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 21 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 23 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 28 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 25, lo stato di manutenzione dei beni oggetto di concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata

revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente. Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 29 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per il Concessionario

Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA

.....

Malga di proprietà del Comune di, concessa in uso
all'impresa agricola con sede nel Comune
di
..... in via
telefono
con atto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località
....., il sottoscritto.....(Presidente
della Commissione di cui all'art.25 del Disciplinare) in rappresentanza della proprietà, alla
presenza del Sig in qualità di titolare/legale rappresentante
della suddetta impresa,

Visti l'atto di concessione ed il disciplinare tecnico-economico per la gestione della Malga
di cui sopra, per il periodo.....,

effettuata una ricognizione relativa a:

- i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
- le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione dell'affittuario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione,

CONSEGNA

Al concessionario, rappresentato dal Sig, per il periodo
.....

- La Malga “.....” costituita da una superficie pascoliva di ha 7.31 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e i cui confini sono meglio identificati nello Schedario provinciale dei pascoli (SPA) ovvero, ove non disponibili, con riferimento ai confini delimitati sul posto e descritti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune (ASUC o altra proprietà) previsto dall'art. 57 della L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
- i seguenti fabbricati di malga anch'essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:

Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note

- le seguenti infrastrutture:

Tipologia	Denominazione	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Strada			
Pozze			
Acquedotto			
Altro			

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:

Descrizione	Stato di manutenzione	Note

Il Sig. accetta la concessione dei beni sopra elencati e s'impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di concessione; il concessionario s'impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d'uso, nonché ad attuare il seguente **piano annuale** di manutenzione ordinaria:

Tipologia delle manutenzioni	Quantità
Sfalcio infestanti attorno ai fabbricati	
Sfalcio infestanti sul pascolo	
Manutenzione chiudende e recinzioni	
Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri	
Pulizia generale ricoveri animali	
Manutenzione della viabilità	
Manutenzione dei fabbricati	
Pulizia locali	
Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico	
Manutenzione pozze d'abbeverata provvedendo allo spurgo ed alla formazione dei canali di adduzione	
Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione	
Immagazzinamento materiale ed attrezzature dell'affittuario al termine della monticazione	
Altro	

Il concessionario si dichiara a conoscenza che a seguito della verifica autunnale, in caso d'inadempienza, verranno applicate le relative penalità previste dal capitolato, con rivalsa sul deposito cauzionale.

Il concessionario propone la realizzazione dei seguenti interventi di carattere straordinario:

e fa presente inoltre le seguenti **osservazioni e proposte:**

Il concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna della malga, secondo le disposizioni sopra riportate.

Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà

Sig.

Per il concessionario

Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA

.....

Malga di proprietà del Comune di concessa all'impresa agricola, con sede nel Comune di (Prov.) Via telefono....., con atto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località

....., il sottoscritto in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig.....,

visto il verbale di consegna della malga ed i verbali di scarico (se sono stati redatti) per il periodo dal al.....;

effettuata una ricognizione dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature e dei terreni affittati,

RICONSEGNA

alla proprietà la malga sopra citata.

In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e negligenze del concessionario, e più precisamente:

Fabbricati

Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Danni problemi riscontrati	e Osservazioni dell'affittuario/concessionario

Infrastrutture

Tipologia	Denominazione	Danni problemi riscontrati	e Osservazioni dell'affittuario/concessionario
Strada			
Pozze			
Acquedotto			
Altro			

Impianti e attrezzature

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni dell'affittuario/concessionario

Altre inadempienze gestionali e danni sul cotico erboso

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni dell'affittuario/concessionario

Il concessionario, presa visione dell'esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal capitolato.

Il concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà

Sig.

Per il concessionario

Sig.

SCHEMA VERBALE DI CARICO DELLA MALGA

.....

Premessa

Dato atto che la Malga di proprietà
....., la cui conduzione è stata affidata
all'impresa agricola per il periodo dalal
....., con atto di concessione n.,

Per definire alcuni aspetti gestionali e determinare nel dettaglio e sul luogo i lavori di
miglioria che annualmente il concessionario deve eseguire a proprie spese in base al
capitolato,

I SOTTOSCRITTI:

- Rappresentante dell'Ente
- Rappresentante del concessionario

il giorno in Comune di..... (Prov.....)

- Visti:
 - Il disciplinare tecnico - economico, allegato al contratto, con particolare riguardo ai lavori e gli adempimenti che il concessionario deve eseguire, in aggiunta al pagamento del canone;
 - il verbale di consegna della malga redatto in data ;
 - il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste);
 - in particolare il carico stabilito dal capitolato e dal piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) in U.B.A..... e verificata la tolleranza in più o in meno di U.B.A.,

data lettura dei predetti documenti, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata

ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'uso di concentrati eventualmente da somministrare alle vacche in lattazione dovrà rispettare lo schema sotto riportato:

Uso di concentrati (mangimi) autorizzati	PRODUZIONE DI LATTE (kg/die)	MANGIME (kg/capo/die)
	da 16 a 25	
	da 7 a 15	
	Fino a 6	

- il concessionario dovrà eseguire annualmente i seguenti interventi ordinari:

LAVORI ORDINARI	STIMA	STIMA		
		€	Ore	Importo complessivo €
1. Taglio erbe infestanti prima della fioritura				
2. Recinzione, ripristino delle chiudende				
3. Distribuzione letame				
4. Pulizia e tinteggiatura dei locali di abitazione e di lavorazione				
5. Pulizia stalla, impianti di mungitura e concimaie				
6. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU				
7. Pulizia cisterne e filtri; messa in efficienza degli impianti di accumulo e di distribuzione dell'acqua				
8. Controllo efficienza griglie e sbarre di limitazione al traffico				
9. Pulizia canalette sgrondo acque meteoriche				

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto di affitto/atto di concessione.

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI LAVORI STRAORDINARI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OFFERTI IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE DELLA MALGA	STIMA		
	€	ore	Importo complessivo (€)
a.			
b.			
c.			

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi straordinari previsti nello schema sopra indicato; la proprietà, successivamente alla positiva verifica dell'effettiva realizzazione, defalcherà la somma corrispondente dal canone di concessione, come previsto dall'art. 9 del Disciplinare.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Addì

Per la Proprietà

Sig.

Per il concessionario

Sig.

SCHEMA VERBALE DI SCARICO DELLA MALGA

Premessa

Dato atto che la Malgadi proprietà
....., la cui conduzione è stata affidata all'impresa
agricolacon durata della concessione dal
..... al

Per determinare sul luogo i lavori di miglioria eseguiti annualmente
dall'affittuario/concessionario a proprie spese, così come previsto dal capitolato di
concessione, dal verbale di consegna e dal verbale di carico della malga,

I SOTTOSCRITTI:

- Sig.rappresentante dell'Ente proprietario
- Sig.rappresentante del concessionario,

il giorno in Comune di..... (Prov.....),

VISTI

il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) ed i verbali di consegna e carico della malga
redatti rispettivamente in data e
si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno accertato/non accertato le
seguenti inadempienze relative agli obblighi di manutenzione ordinaria:
.....
.....

Per le sopra elencate inadempienze, relative agli obblighi di manutenzione ordinaria, la
proprietà applicherà a carico del concessionario la penale di €, così
come previsto dall'atto di concessione e dal disciplinare tecnico - economico, ed
eseguirà i lavori a carico del conduttore.

La proprietà si impegna a provvedere entro il termine di giorni, a decorrere dalla data
del presente verbale ad eseguire i lavori non effettuati oppure eseguiti in modo parziale ed
insufficiente (RIPORTARE SOLO SE IL CONDUTTORE NON REALIZZERA' I
LAVORI).

La relativa spesa di €, più la maggiorazione di €, sarà prelevata dal deposito
cauzionale che dovrà essere reintegrato alla concessione, pena la risoluzione del contratto
(RIPORTARE SOLO SE IL CONDUTTORE NON REALIZZERA' I
LAVORI).

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi previsti nel presente verbale, ben
sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà, che gli addebiterà le spese
allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che il
concessionario dovrà reintegrare e dagli importi comminati a titolo di sanzione.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di
conferma, sottoscritto.

Addì

Per la Proprietà

Sig.

Per il concessionario

Sig.